

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5429

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI WILMO, AGRUSTI, FERRARI BRUNO, FUMAGALLI CARULLI, ZUECH, AIARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANTONUCCI, BERTOLI, BIAFORA, BIANCHINI, BINETTI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BRUNETTO, CACCIA, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIAFFI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, DAL CASTELLO, DUCE, FARACE, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GEI, GELPI, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, LEONE, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, RABINO, RINALDI, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SANTUZ, SANZA, SARTI, SAVIO, SERRA GIUSEPPE, SILVESTRI, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, URSO, VITI, ZOPPI**

*Presentata il 1° febbraio 1991*

### Disciplina delle società di professionisti

ONOREVOLI COLLEGGHI!

*Il quadro normativo nazionale.*

Il problema della ammissibilità delle società costituite per l'esercizio di attività professionali, nel nostro ordinamento tutt'ora irrisolto e oggetto di un vasto e approfondito dibattito (nonostante la diffusione oggettiva che ormai oggi il fenomeno ha assunto), ha origini complesse e differenziate sia da un punto di vista storico che concettuale.

È stata, innanzitutto, una certa interpretazione di regole contenute nel nostro codice civile a proposito della disciplina

delle attività professionali a fornire per molto tempo parte consistente delle argomentazioni che sono state utilizzate per avvalorare la tesi della incompatibilità del modello societario con riferimento all'attività professionale.

Così si è creduto di poter argomentare tale incompatibilità dell'articolo 2232 del codice civile laddove impone l'esecuzione personale della prestazione. Una siffatta interpretazione della norma è, però, chiaramente angusta ed antistorica. Tale norma infatti (il cui vero obiettivo è quello di garantire che la prestazione provenga da soggetti abilitati) non vieta affatto che la prestazione sia il frutto della collaborazione di una pluralità di

persone (sostituti ed ausiliari) che, organizzati, operano sotto il coordinamento di un determinato professionista (concetto questo desumibile anche dall'articolo 2238 del codice civile), accreditandosi così una accezione attenuata della personalità della prestazione.

Orbene, non si vede perché il principio della personalità della prestazione dovrebbe ritenersi rispettato in presenza di una organizzazione gerarchica e verticistica e violato invece in presenza di una struttura tendenzialmente partitaria quale è una società.

Una interpretazione letterale e restrittiva della nozione di personalità della prestazione si riferisce ad una realtà mitica e largamente immaginaria che neppure il legislatore del 1942 aveva accettato nella sua integralità. Senza contare che poi sempre maggior credito va assumendo (e tale tendenza ha precisi riscontri normativi) la configurabilità di un rapporto basato sull'*intuitus* non solo con riferimento ad una persona fisica ma anche nei confronti di soggetti collettivi.

E la proposta di legge che oggi viene presentata ritiene di dover esplicitamente affrontare e disciplinare nel modo più semplice e razionale tale problema affermando che l'incarico si intende conferito alla società (articolo 2, comma 1) e che la prestazione deve essere resa da soggetti abilitati (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 1). In tal modo si è cercato di dare una ragionevole e garantista attuazione dei principi di cui all'articolo 2232 del codice civile, coordinandoli con il tipo di realtà ed esigenze proprie di una società professionale.

Un altro tipo di argomentazioni traeva invece spunto dalla inconciliabilità delle nozioni di impresa e di attività professionale, ed essendo la società la forma tipica dell'esercizio collettivo dell'impresa, se ne faceva automaticamente discendere con stringente sillogismo l'inapplicabilità alle attività professionali.

Gli studi (di giuristi e sociologi) compiuti in questi ultimi anni hanno però dimostrato la infondatezza di tale assunto e il vizio di concettualismo che affligge una tale arroccata affermazione, non po-

tendosi rintracciare nel contesto dell'articolo 2082 del codice civile, elementi che non siano anche presenti nella attività professionale. E una conferma della non esistenza a livello normativo di una tale pregiudiziale incompatibilità la si può desumere dal disposto (certamente di non agevole lettura) dell'articolo 2238 del codice civile, norma per lungo tempo ignorata forse appunto per la sua potenziale incompatibilità con l'assunto prevalente in dottrina a proposito di professioni e impresa. Senza contare poi che tale inconciliabilità la si sarebbe voluta circoscrivere alle attività professionali cosiddette protette e tradizionali, mentre non sarebbe stata operante per le cosiddette nuove professioni anche se molto arduo da un punto di vista concettuale sarebbe stato dare un fondamento accettabile a tale distinzione. Particolarmente significativo, e meritevole qui di essere ricordato, è quanto affermato dalla commissione costituita dal Ministro di grazia e giustizia con decreto ministeriale 4 novembre 1982 per lo studio dei problemi comuni alle libere professioni laddove afferma che le « professioni liberali si sono gradatamente affermate secondo una configurazione sociale prossima all'imprenditorialità ».

Un altro tipo di ostacolo, questa volta però non di tipo concettuale ma a carattere strettamente positivo, è rappresentato dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815. Tale legge, non scevra purtroppo da infamanti sospetti di discriminazione razziale, con una previsione un po' ambigua si limita a vietare la costituzione di società, istituti, eccetera (articolo 2) in forma diversa da quella prevista all'articolo 1, che sono poi le ben note associazioni professionali, la cui vera natura giuridica però è ancora oggi tutta da definire.

Tale legge è stata per ben due volte portata al vaglio della Corte costituzionale e in entrambi i casi (limitatamente però al tipo di questioni che venivano prospettate) il suo disposto non è stato ritenuto in contrasto col dettato costituzionale.

È interessante, però, rilevare (e questo rappresenta un altro motivo per ritenere

maturi i tempi per dotare il nostro Paese di una moderna legislazione sulle società professionali) che la Corte nella sua ordinanza del 21 luglio 1988, n. 71, ha espressamente affermato che non sono da ritenersi vietate le attività svolte in forma societaria in gabinetti o laboratori di analisi gestiti da soggetti regolarmente abilitati e iscritti negli albi professionali.

Non resta, a questo punto, che operare a livello legislativo la scelta del tipo e la elaborazione della indispensabile disciplina normativa.

#### *Il quadro normativo comunitario.*

L'introduzione di una disciplina legislativa delle società professionali avrebbe indubbiamente il pregio di porre fine ad una situazione di semiclandestinità di questa figura che di fatto esiste ed opera ma che, a tutto scapito della certezza del diritto e della tutela proprio di quegli interessi sociali diffusi che si assume invece di voler tutelare, è affatto priva di riconoscimento e disciplina. La disciplina legislativa di questo fenomeno comporterebbe il risultato, certamente di non minore importanza, di adeguare sotto questo profilo il nostro ordinamento a quello dei Paesi economicamente più progrediti, armonizzazione questa sotto ogni profilo oggi non oltre differibile.

Il protrarsi del ritardo di un intervento normativo generalizzato in questo settore produrrà fra non molto nel nostro ordinamento inammissibili disarmonie e squilibri di disciplina, le cui avvisaglie si possono vedere già oggi, e deriverebbero dall'adeguamento settoriale alla normativa di origine comunitaria. Mentre questa infatti non contiene una disciplina generale delle società professionali, prevede tuttavia che determinate attività possano essere svolte da società professionali; il processo di automatico adeguamento del nostro ordinamento alla normativa comunitaria potrà portare alla conseguenza veramente incongrua ed assurda delle possibilità di esercizio di determinate attività professionali in forma societaria, quando per la professione nel suo complesso,

nella quale tali attività rientrano, sussisterebbe invece il divieto.

È questo infatti lo scenario che si prefigura a seguito dell'attuazione dell'VIII direttiva sul controllo di legge dei documenti contabili, i cui principi di attuazione sono stati dettati nella legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria del 1990). Questa legge infatti prevede che l'attività di controllo contabile possa essere effettuata da persone fisiche abilitate o da società (dette società di revisione) che siano in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 della stessa VIII direttiva.

Si realizzerà in tal modo la possibilità che dei professionisti si costituiscano in società per effettuare il controllo contabile (che potrebbero esercitare anche individualmente) quando invece tale possibilità è preclusa per lo svolgimento della loro normale attività professionale.

Altri esempi ancora possono ricordarsi.

Problematiche non molto diverse pone, infatti, il regolamento CEE n. 2137/85 istitutivo del GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) il quale prevede (sia pure nella particolare logica e struttura di questa figura) che un GEIE possa essere costituito anche fra esercenti professioni liberali. Pur essendo il GEIE destinato ad avere una funzione interna ed ausiliaria interna dei suoi membri (il progetto di legge italiano di attuazione parla di società di mezzi), è la stessa previsione che esso possa essere assunto come modello organizzativo fra professionisti a costituire un segno inequivocabile del ritardo accumulato dal nostro ordinamento, che rischia di vedersi dotato della disciplina del GEIE e sprovvisto della disciplina delle società professionali.

Un altro segnale ci proviene dalla proposta di direttiva del Consiglio in materia di coordinamento delle procedure di affidamento dei contratti dei pubblici servizi (cosiddetta direttiva sui servizi) il cui articolo 23 ne prevede l'affidabilità anche a società il cui *staff* sia idoneamente qualificato, salvi i divieti contenuti nelle singole legislazioni nazionali. Il che significa che a tali appalti allo stato non potrebbero partecipare delle società italiane.

Fra i pubblici servizi indicati negli allegati IA e IB della direttiva rientrano la tenuta dei libri contabili (n. 7), i servizi di ingegneria e di architettura (n. 10), i servizi in materia giuridica (n. 20).

È evidente il grave stato di disagio in cui il comparto delle professioni nazionali si verrebbe a trovare rispetto ad analoghe situazioni di altri Paesi europei. E ciò sotto molteplici profili. In primo luogo la piena realizzazione del mercato unico europeo dovrebbe in base al disposto dell'articolo 58 del Trattato CEE consentire a società di altri Paesi di essere presenti e di operare anche in Italia. Un pesante *handicap*, poi, penalizzerebbe i professionisti italiani i quali, privi di specifiche esperienze, non avrebbero strumenti per confrontarsi all'estero con più agguerrite presenze di altri Paesi comunitari.

#### *Il progetto.*

Il tipo societario indicato come idoneo a consentire lo svolgimento in forma societaria dell'attività professionale è stato individuato nella società semplice. Pur nella consapevolezza che altri progetti di legge hanno compiuto scelte diverse, con tale opzione si è voluta anche sottolineare la congruità di una tradizione giuridica italiana che risale alle società civili particolari di cui all'articolo 1706 del codice civile del 1865.

Nella società semplice quale modello per lo svolgimento dell'attività professionale si è vista la forma tipica per lo svolgimento in forma collettiva di una attività non commerciale quale appunto è una attività professionale. La semplicità e la linearità della sua struttura sono le migliori garanzie (assieme ai controlli ed ai limiti previsti agli articoli 5 e 11) di trasparenza. È poi il caso di ricordare che analoga scelta è stata compiuta dalla già ricordata commissione di studio sulle professioni la quale ha previsto, senza dettare però una specifica disciplina, la

società semplice quale modello societario adattabile all'attività professionale.

In questo modo, infine, si realizzerebbe una positiva sintonia con la legislazione fiscale che oggi prevede una generica assimilazione delle associazioni professionali alle società semplici (articolo 5, comma 3, lettera c) del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Si è inoltre provveduto a differenziare le società professionali da diverse realtà quali sono le società di revisione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 e dalle società di progettazione, quali caratterizzate dalla giurisprudenza (in mancanza di una espressa definizione legislativa) per la presenza di una organizzazione di tipo industriale e dalla non centralità del contributo professionale.

Si è optato, poi, per la scelta del mandato collettivo ritenendosi parte del contratto, avente ad oggetto una prestazione professionale, la società e ciò sotto ogni profilo ivi compreso quello della responsabilità (articoli 2, 3, e 7), per far fronte alla quale è comunque previsto l'obbligo della stipulazione di una congrua assicurazione.

Il presente progetto, poi, si caratterizza per la possibilità che è prevista di prestazioni di tipo interprofessionale, esigenza questa sempre più avvertita per la crescente complessità dell'attività professionale che con sempre maggiore frequenza richiede interventi a carattere interdisciplinare.

All'articolo 21, infine, si è voluto espressamente prevedere la possibilità che entrino a far parte della società anche professionisti in possesso di diplomi rilasciati in altri Paesi comunitari. La presenza nel nostro Paese di professionisti provenienti da altri Paesi CEE è, in ogni caso, una conseguenza che è garantita dalla direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/48 la cui attuazione è stata prevista dall'articolo 8 della legge comunitaria del 1990.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Forma della società di professionisti).*

1. Gli iscritti agli albi o agli elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile possono costituire tra loro società per svolgere in comune una identica attività professionale a cui sono abilitati o per coordinare le prestazioni intellettuali proprie di abilitazioni diverse.

2. Le società di professionisti sono regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme sulle società semplici di cui agli articoli 2251 e seguenti del codice civile; l'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle singole professioni.

3. Non possono essere soci di società di professionisti i dipendenti pubblici o privati, salvo che le norme regolanti i singoli rapporti di lavoro e le singole discipline professionali consentano per costoro l'esercizio della libera professione.

4. Le norme della presente legge non si applicano alle società di progettazione e di consulenza ingegneristica e alle società di revisione, in qualsiasi forma costituite, assoggettate ad autonoma disciplina legislativa.

## ART. 2.

*(Incarico professionale).*

1. L'incarico professionale, compreso il mandato processuale, è conferito direttamente alla società e comunque si intende conferito alla società anche se affidato al singolo socio, salvo diversa pattuizione dell'atto costitutivo.

2. Quando l'incarico è assunto da una società di professionisti, la prestazione può essere svolta da ogni socio ad essa abilitato in deroga all'articolo 2232 del codice civile.

3. Le incompatibilità dei singoli soci relative alla assunzione e all'espletamento dell'incarico si estendono alla società.

4. Ciascun socio deve comunicare alla società l'eventuale insorgenza dello stato di incompatibilità.

### ART. 3.

#### *(Esercizio dell'attività).*

1. Le prestazioni d'opera delle società di professionisti devono essere compiute personalmente dai soci, ciascuno dei quali deve essere iscritto negli albi o negli elenchi abilitanti al compimento delle prestazioni da eseguire.

2. Quando ciò è previsto dall'ordinamento professionale o dagli usi e non sia in contrasto con quanto specificamente precisato nel mandato, ciascun socio può affidare incarico di sostituzione anche a professionista non socio o, nei casi consentiti, a praticante. La società può avvalersi della collaborazione di ausiliari e collaboratori purché la collaborazione non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e sia consentita dal contratto o dagli usi.

3. Salvo contrario patto scritto, qualsiasi rapporto di collaborazione con iscritti in albi o elenchi professionali o con praticanti, a prescindere dalle modalità di attribuzione del compenso, non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato.

4. Nello svolgimento degli incarichi professionali, i soci devono rendere nota la loro appartenenza alla società.

5. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali; i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

6. I doveri di segreto e di riservatezza si estendono a tutti i soci, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti della società.

## ART. 4.

*(Costituzione della società).*

1. La costituzione delle società deve avvenire per atto scritto sottoposto a registrazione, scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

2. L'oggetto sociale deve essere limitato alle attività professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 1, specificamente indicate.

3. Copia dell'atto costitutivo e delle successive modificazioni deve essere trasmessa immediatamente ai consigli degli ordini e ai collegi professionali del luogo ove ha sede la società e, per conoscenza, ai consigli degli ordini e ai collegi professionali di appartenenza di ciascun professionista.

4. I consigli e i collegi del luogo ove ha sede la società, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, inseriscono gli atti di cui al comma 3 nel fascicolo intestato alla società, annotando la medesima in apposita sezione dei rispettivi albi od elenchi.

5. L'annotazione si intende disposta se, nel termine di 90 giorni dalla trasmissione dei documenti di cui al comma 3, il consiglio o il collegio non deliberi in senso contrario.

6. La delibera di rifiuto all'annotazione deve essere immediatamente comunicata ai professionisti interessati e agli ordini o ai collegi del luogo dove ha sede la società. In tal caso, la società può ricorrere entro trenta giorni dalla notifica della delibera di rifiuto alla commissione nazionale delle società di professionisti, di cui all'articolo 12, nei casi di società interprofessionali o, altrimenti, all'organo nazionale degli ordini o dei collegi di appartenenza degli iscritti. Della decisione assunta dall'organo adito deve essere data comunicazione, entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione del ricorso, agli ordini o ai collegi del luogo ove ha sede la società di professionisti. In mancanza, il ricorso si intende accolto e l'ordine o il collegio dovrà procedere

senza indugio alla annotazione della società nella sezione di cui al comma 4.

7. Dell'avvenuta annotazione della società è data comunicazione da parte del consiglio dell'ordine o del collegio del luogo in cui ha sede la società ai consigli ed ai collegi cui appartengono i singoli soci per l'inserimento della comunicazione nel fascicolo personale e la pubblicazione nell'apposita sezione dell'albo o elenco.

#### ART. 5.

*(Numero massimo dei soci).*

1. Alle società di professionisti possono partecipare soci in numero non superiore ad un ventesimo degli iscritti negli albi o negli elenchi di appartenenza dei singoli soci; è in ogni caso consentita la costituzione di società con un numero massimo di dieci soci.

#### ART. 6.

*(Ragione sociale).*

1. La ragione sociale deve contenere il nome di uno o più soci, l'indicazione di « società di professionisti » e la specificazione dei titoli professionali dei soci.

2. Nella corrispondenza della società debbono essere indicati anche il nome ed il titolo professionale di ciascun socio.

3. Negli atti diversi da quelli di cui al comma 2 è sufficiente l'uso della ragione sociale.

4. È consentita l'indicazione di settori di attività o specialistici, nell'ambito delle varie professioni, per i quali i soci o alcuni di essi svolgono prevalentemente la propria opera.

#### ART. 7.

*(Responsabilità professionale).*

1. La responsabilità civile derivante dall'attività svolta è a carico della società, salvi i rapporti interni per il diritto di regresso.



2. La società deve stipulare adeguato contratto di assicurazione per i danni da responsabilità civile e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.

ART. 8.

*(Contenuto dell'atto costitutivo).*

1. L'atto costitutivo della società di professionisti deve indicare le generalità dei soci, con la precisazione dell'albo o dell'elenco di appartenenza, la ragione sociale, la sede e la durata della società, l'oggetto sociale, le eventuali obbligazioni cui sono tenuti i soci, i soci amministratori e la loro durata in carica.

2. Salvo diversa pattuizione, da inserire nell'atto costitutivo, questo può essere modificato solo con il consenso unanime dei soci.

3. La partecipazione dei soci agli utili o alle perdite della società si presume in misura eguale, salvo diversa pattuizione nell'atto costitutivo.

4. L'atto costitutivo può prevedere l'istituzione e le modalità di funzionamento dell'assemblea dei soci e dell'organo amministrativo.

ART. 9.

*(Amministrazione delle società).*

1. Per l'amministrazione disgiunta o congiunta si applicano le disposizioni degli articoli 2257 e 2258 del codice civile. L'atto costitutivo può comunque prevedere particolari maggioranze per la nomina, la revoca e i poteri degli amministratori.

ART. 10.

*(Esclusività dell'esercizio professionale).*

1. I professionisti che fanno parte di una società di professionisti debbono fornire le loro prestazioni esclusivamente per conto della società, salvo patto contrario previsto nell'atto costitutivo per specifiche prestazioni professionali.

## ART. 11.

*(Poteri e funzioni degli ordini e dei collegi professionali).*

1. Gli albi e gli elenchi professionali contengono per i relativi iscritti l'indicazione della qualità di componente di società di professionisti.

2. Gli ordini ed i collegi professionali esercitano, nei confronti degli iscritti componenti di società di professionisti, i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti. In particolare essi tutelano la dignità della professione ed assicurano il rispetto dei principi di deontologia professionale applicabili all'esercizio dell'attività in forma associata.

3. La violazione di patti sociali può costituire anche infrazione disciplinare; la sua valutazione — ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli ordinamenti professionali — spetta agli ordini e ai collegi di appartenenza dei singoli soci.

## ART. 12.

*(Commissione nazionale delle società di professionisti).*

1. È costituita una commissione nazionale per le società di professionisti nominata, ogni tre anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che ne determina funzioni e competenze.

2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1, i rappresentanti di tutti i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali.

## ART. 13.

*(Esclusione e sospensione del socio).*

1. La cancellazione o la radiazione di un socio dall'albo o dall'elenco di appartenenza, ovvero la sopravvenuta incompatibilità all'esercizio della libera professione in conformità a norme di legge,

comporta la esclusione di diritto dalla società.

2. Qualora il socio si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti dei soci o della società o sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attività, la esclusione dalla società, in mancanza di espressa previsione nell'atto costitutivo, è deliberata a norma dell'articolo 2287 del codice civile dalla maggioranza dei soci che rappresentino anche la maggioranza delle quote non computandosi, nel conteggio, il socio da escludere.

3. La sospensione di un socio dall'esercizio della professione comporta la sospensione dei suoi diritti connessi al rapporto sociale, salvo diversa previsione statutaria. Nel periodo di sospensione del socio non è consentita la menzione dello stesso nella corrispondenza e negli atti della società.

#### ART. 14.

*(Recesso del socio).*

1. Il recesso del socio è disciplinato dall'articolo 2285 del codice civile, salvo il preavviso di almeno sei mesi o del minor termine previsto dallo statuto.

#### ART. 15.

*(Liquidazione della quota del socio uscente).*

1. In tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale per recesso, morte o esclusione, il socio o gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota calcolata con riferimento alla situazione patrimoniale redatta alla data di effetto dello scioglimento. Per quanto riguarda i crediti per prestazioni professionali si fa riferimento alle competenze spettanti per le prestazioni effettuate fino alla data di effetto dello scioglimento.

2. I beni ed i diritti di cui è titolare la società sono da valutare in base al valore corrente.

3. Il pagamento, salva diversa pattuizione, si effettua:

a) entro sei mesi per la quota afferente il patrimonio netto con esclusione dei crediti professionali;

b) entro i trenta giorni successivi a ciascun trimestre solare per i crediti incassati relativamente a prestazioni effettuate nel periodo anteriore alla data di effetto dello scioglimento, al netto dei relativi eventuali oneri.

#### ART. 16.

*(Registri e scritture contabili).*

1. Le società di professionisti devono tenere i registri e le scritture contabili previste dalla legge per gli esercenti attività professionali.

#### ART. 17.

*(Compensi e tariffe).*

1. Alle prestazioni, anche interprofessionali, fornite dalla società si applicano le tariffe per i compensi, i diritti, le indennità e le spese relative alla professione propria del socio che ha eseguito la prestazione. Se la prestazione è eseguita da più soci esercenti la medesima professione, si applica il compenso stabilito per un solo professionista, salvo diverso accordo con il cliente.

2. Le prestazioni interprofessionali devono essere richieste dal cliente e, soltanto in tal caso, sono valutate separatamente dando diritto a separati compensi; altrimenti è dovuto il compenso per le prestazioni di un solo professionista.

3. Il parere, previsto dall'articolo 2233 del codice civile o dai singoli ordinamenti professionali, per la determinazione dei compensi dovuti alle società è dato dal consiglio dell'ordine o dal collegio professionale ove ha sede la società con riguardo alla professione di appartenenza del socio che ha eseguito la prestazione.

## ART. 18.

*(Attività non consentite).*

1. Alle società di professionisti non sono consentiti l'esercizio di attività commerciali o imprenditoriali né investimenti in beni mobili o immobili non strettamente utilizzabili nell'attività professionale o comunque non finalizzati allo svolgimento di attività compatibili con gli ordinamenti professionali di appartenenza dei singoli soci.

## ART. 19.

*(Cessione di contratti e di beni).*

1. La cessione a favore della società dei contratti strumentali all'esercizio dell'attività sociale stipulati dai singoli professionisti nell'esercizio della professione può avvenire, a richiesta della società, mediante semplice comunicazione inviata per lettera raccomandata al contraente ceduto, senza possibilità di opposizione da parte di quest'ultimo, entro un anno dalla costituzione della società o dalla sua regolarizzazione ai sensi della presente legge.

2. La cessione dei contratti di cui al comma 1 è esente da ogni imposta e tassa.

3. Gli atti di trasferimento di beni dai soci alla società sono esenti da ogni imposta e tassa, salvo l'imposta proporzionale di registro, se dovuta, nella misura dell'1 per cento.

## ART. 20.

*(Vicende del contratto di prestazioni professionali).*

1. Gli incarichi professionali e i mandati processuali in corso di svolgimento alla data di costituzione della società sono trasferiti alla società stessa.

2. La società deve darne all'interessato comunicazione immediata e comunque non successiva alla prima prestazione da compiersi, salvaguardando, in ogni caso,

l'interesse del cliente. Analoga comunicazione deve essere data in caso di scioglimento del rapporto sociale, anche limitatamente a un socio, o comunque di modifica della compagine sociale.

3. Nel caso di scioglimento della società con effetto per tutti i soci, l'incarico professionale si trasferisce a favore del professionista che eseguiva di fatto la prestazione, salvo diversa richiesta del cliente.

4. Nei casi di cui al presente articolo, il cliente ha facoltà di recesso senza oneri a suo carico, anche se previsti dalle tariffe professionali.

#### ART. 21.

*(Professionisti stranieri).*

1. Possono far parte delle società previste dalla presente legge anche i professionisti stranieri che hanno diritto di esercitare la professione in Italia, secondo le norme nazionali vigenti e secondo le norme comunitarie.

#### ART. 22.

*(Limiti al tipo di società — Sanzioni).*

1. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile in forma diversa dalla presente legge.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 determina la nullità degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.

3. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge da parte di iscritti agli albi o collegi professionali può costituire infrazione disciplinare; la sua valutazione — ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli ordinamenti professionali — spetta agli ordini e ai collegi di appartenenza dei singoli soci.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, i contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 2, comma 4, 18 e 22, sono puniti con l'ammenda fino a lire dieci milioni.